

COMUNE DI CAROVIGNO

Procedura di verifica con assoggettabilità a VAS. Proponente Masseria Caselli.

Oggetto: **PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO RELAIS MASSERIA CASELLI PER REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA**
PROPONENTE: SOCIETÀ MASSERIA CASELLI S.R.L

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- con nota presentata in data 01/12/2009 prot n° 22919, la Sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria, nata a Carovigno il 20/11/1963 e ivi residente, avanzava istanza finalizzata ad ottenere il permesso di costruire per "l'ampliamento della struttura turistico-ricettiva denominata "Relais Masseria Caselli" con realizzazione di un centro benessere e potenziamento della capacità ricettiva" previa adozione di variante al P.d.f ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 160/2010, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 35, mappale 401 sub 1-2 come descritta negli elaborati di progetto;
- con Determinazione Dirigenziale n. 608 del 4/04/2012 del Servizio Ecologia della Provincia di Brindisi il progetto in questione veniva escluso dalla procedura di verifica di Assoggettabilità a VIA;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 del 8/10/2012 è stata approvata la variante al Programma di Fabbricazione, finalizzata alla realizzazione di un centro benessere e potenziamento della ricettività in ampliamento della Masseria Caselli nel Comune di Carovigno, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 401 sub 1-2;
- in data 11/03/2013, giusta nota Port. AOO_089 – 0002522 trasmessa dalla Regione Puglia Servizio Ecologia – Ufficio programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, si indicavano a questo servizio SUAP alcuni chiarimenti di natura normativa, procedurale e tecnica, circa il completamento dei procedimenti di competenza ex DPR 160/2010, derivanti dall'entrata in vigore della L.R. 44/2012;
- Con nota prot. C.le 5637 del 20.03.2013 il Servizio SUAP, riscontrata la nota della Regione Puglia prot. AOO_089 – 0002522 in data 11/03/2013, portava a conoscenza del proponente quanto riportato nella suddetta nota ed invitava lo stesso ad integrare la documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria di verifica di assoggettabilità a VAS dell'intervento proposto;
- Vista l'istanza di verifica di assoggettabilità a VAS trasmessa al Comune di Carovigno in data 17/05/2013 acquisita al prot.gen. n° 9686, dal Proponente Sig. CARLUCCI Maria Rosaria, nata a CAROVIGNO il 20/11/1963 in qualità di legale Rappresentante della Società Masseria Caselli Srl;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 10 comma 1. Lett. a) della L.R. 12.02.2012 n.4 "Modifiche all'art. 4 della L.r. 44/2012 con cui è stato delegato ai Comuni l'esercizio delle competenze per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità di cui all'art. 8 e dei procedimenti a VAS di cui agli artt.9 e seguenti, per i piani e programmi approvati in via definitiva dai Comuni.

Visto il Regolamento Regionale del 9 ottobre 2013, n.18, "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali", pubblicato sul BURP n. 134 del 15/10/2013;

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n° 126 del 20/05/2016, con cui sono stati riorganizzati gli uffici

e servizi Comunali;

Vista la D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, come modificata con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016 con la quale si approvava il Reg. Com. per il funzionamento della Commissione locale per il paesaggio e si stabiliva che l'Autorità Competete per le procedure di VAS, delegate al Comune di Carovigno ai sensi del comma 2, art. 4, della L.R. n. 44 del 14 dicembre 2012, è L'AREA Ambiente, prevedendo, in supporto alla stesa struttura tecnica, la consultazione dalla Commissione locale per il paesaggio all'uopo integrata di un componente esperto in materie Ambientali.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità procedente è il Comune di Carovigno – Ufficio SUAP.

Considerato che nell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS cui il presente provvedimento si riferisce l'Autorità Competente è il Comune di Carovigno – Area Ambiente.

Visto l'art.7 comma 3 come modificato dall'art. 11 della L.R. 4/2014 ove stabilisce che la verifica di assoggettabilità è svolta "preferibilmente prima dell'adozione" del piano programma, laddove prevista, e comunque nella fase preliminare della procedura di formazione del piano o programma.

Dato atto:

- che la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) come prevista dalla Direttiva 2001/42/CE è stata recepita dallo stato italiano con il decreto 152/2006 e s.m.i. e riguarda tutti i piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente; lo scopo della VAS è valutare i piani ed i programmi durante la loro formazione, per rendere operativa l'integrazione di obiettivi e criteri ambientali e di sostenibilità nei processi decisionali strategici, assicurando così un elevato livello di protezione dell'ambiente e promuovendo lo sviluppo sostenibile;

- che l'ufficio SUAP è tenuto a procedere alla "verifica di assoggettabilità a VAS" in relazione all'istanza presentata dalla Sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria, in data 07/05/2013 prot n° 9686, finalizzata a "legittimare" la variante urbanistica approvata con deliberazione del C.C. n. 35 del 08/10/2012 ai sensi dell'art. 8 del DPR 160/2010 per la "realizzazione di un centro benessere e potenziamento della ricettività in ampliamento della Masseria Caselli" nel Comune di Carovigno, su terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 401 sub 1-2 come descritta nei seguenti elaborati di progetto:

- Deliberazione di C.C. n. 35 del 8/10/2012 "approvazione variante al programma di fabbricazione, ai sensi dall'art. 8 del d.p.r. n. 160 del 7/09/210, per "Realizzazione di un centro benessere e potenziamento della ricettività in ampliamento della Masseria Caselli nel Comune di Carovigno (BR) alla c.da Caselli", proposto dalla sig.ra CARLUCCI Maria Rosaria";
- Rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica;
- Relazione Tecnica Urbanistica;
- Relazione Tecnica Integrativa con proiezioni economico-finanziarie;
- Tav.1 ubicazione-indicazione aree a standard-quadro parametrico;
- Tav.2 piante(suite-centro benessere-galleria commerciale), prospetto nord;
- Tav.3 calcolo grafico delle superfici e dei volumi-quadro parametrico-indici metrici;
- Tav.4 posizione pluviali con indicazione recapito-collettore acque reflue civili- posizione impianto di sollevamento e particolari costruttivi,
- Valutazione dell'impatto acustico per la fase di cantiere;
- procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al programma di fabbricazione – Chiarimenti e integrazioni;
- Relazione paesaggistica adeguata alla precisione del PPTR
- Tav.1 – Tav. 2 – Tav. 3 – Tav. 4 (agg. 04.01.2017);
- Relazione Tecnica (agg. 04.01.2017);
- Relazione Paesaggistica (agg. Novembre 2016);
- Documento di valutazione dell'impatto acustico (agg. Ottobre 2015)
- Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS (agg.febbraio 2017 solo per correzione errori

materiali);

- Bozza Contratto di allaccio ai servizi AQP per lo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica;

Descrizione Intervento:

- la società committente, ha realizzato la struttura in questione con permessi di costruire n.65 del 27.02.2006, n. 60 del 03.03.2008 e n. 123 del 16.04.2009, facendo seguito ad un precedente procedimento di variante ex art. 5 del DPR 447/2008, e ne ha ottenuto l'agibilità con certificato n. 63 del 23.10.2009. Gli interventi di ampliamento prevedono:
 - La realizzazione di un centro benessere di superficie pari a 610,40 mq e un volume di 1.007,16 mq;
 - Blocco di camere che comporterà un'ospitalità aggiuntiva pari a 80 posti letto che insieme agli 88 posti letto già in essere porterà complessivamente la ricettività a 168 posti letto; (*di fatti il proponente ha eliminato il primo piano sul blocco suite in accoglimento del parere della Regione Puglia prot. n. 14354 del 27/05/2012, che prevedeva una potenzialità maggiore*);
 - Una "galleria commerciale" intesa quale serie di laboratori per servizi estetici annessi al centro benessere di 465,20 mq e di volume pari a 767,58 mc.

La superficie fondiaria complessiva è pari a 54.670,00 mq di cui risulta impegnata nella struttura ricettiva una superficie pari a 48.825,00 mq. Il totale di nuova superficie coperta, compresa la parte esistente, sarà pari a 6.462,76 mq e la volumetria complessiva pari a 16,829,27 mc. La superficie a standard già ceduta è pari a 2.170,00 mq di cui 1297,47 mq relativa ad aree a parcheggio mentre l'area a standard complessiva sarà pari a 5.188,19.

Dato atto che

- con nota prot. 11670 del 12/05/2015, l'Ufficio AMBIENTE in qualità di Autorità Competente VAS, convocava i (SCMA) individuati ai sensi dell'art 8 della stessa L.R. 44/2012, alla 1ª conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in **data 29 maggio 2015**, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri di competenza, in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS della proposta di intervento in oggetto;

come desumibile dal verbale della conferenza dei servizi del 29 maggio 2015, sono pervenuti i parere dei seguenti SCMA:

- *Nota dell'Autorità idrica pugliese (Rif. 2054 in data 27.05.2015) acquisita al prot. C.le n 13241 del 28/05/2015, con cui si fa presente che si esprime il nulla osta per l'intervento di cui trattasi;*
- *Nota della Regione Puglia – Servizio Urbanistica – prot. A00 079/4142 in data 26/05/2015 acquisita al prot. C.le n. 12874 del 26/05/2015, con la quale si comunica che la proposta progettuale è stata già oggetto di approvazione di variante urbanistica giusta delibera di consiglio comunale n.35 del 8.10.2012, laddove la partecipazione regionale e il relativo assenso procedono le determinazioni Comunali(art. 8 dpr 160/2010 Raccordi procedurali con strumenti urbanistici) e quindi che le valutazioni oggetto della Conferenza di Servizi esulano dalle competenze del Servizio scrivente;*
- *Nota della Provincia di Brindisi – Ufficio Ambiente ed Ecologia – prot. 28382 del 27/05/2015 acquisita al prot. C.le n. 13238 DEL 28/05/2015, con la quale fa presente che il progetto attualmente sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stato escluso della VIA giusta determinazione Dirigenziale n. 608 del 04/04/2012 del Servizio scrivente; tuttavia si rappresenta che essendo trascorsi più di tre anni dall'emanazione della suddetta Determinazione, il progetto in questione dovrà essere nuovamente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA.*
- *Nota dell' ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – (ns. rif. 026/15/VAS), acquisita al prot. C.le n. 13028 del 27/05/2015 con la quale segnala i seguenti impatti ambientali:*
 - *La variante richiesta, produce una sottrazione di suolo e una perdita di permeabilità a causa delle superfici*

impermeabili che si andranno a realizzare;

- *Nella relazione allo smaltimento delle acque meteoriche non vi è evidenza dell'adeguatezza della proposta progettuale a quanto disposto del R.R. 26/2013. Inoltre non sono reperibili informazioni circa i trattamenti sulle acque meteoriche e di lavaggio delle aree adibite a parcheggio;*
 - *Non è fornita alcuna documentazione circa lo smaltimento delle acque nere;*
 - *Preso atto della realizzazione di una nuova piscina annessa al centro benessere, non vi è indicazione su quale tipologia di approvvigionamento di risorsa idrica si intenda ricorrere per la gestione della stessa e quali siano le modalità di smaltimento delle relative acque di piscina;*
 - *Si ricorda che ai fini della sub-irrigazione il proponente dovrà conseguire le necessarie A.U.A.;*
 - *Nulla è detto circa la gestione delle terre e rocce da scavo al fine di verificare se la stessa è conforme agli aggiornamenti normativi intervenuti dall'anno di redazione della proposta progettuale;*
 - *Non vi è alcuna valutazione dell'impatto acustico che sarà connesso all'attività delle nuove strutture oltre che della fase di cantiere, né vi è alcuna indicazione circa la presenza di eventuali ricettori sensibili o insediamenti abitativi eventualmente da includere nella valutazione d'impatto;*
 - *Non è stata valutata alcuna azione mitigativa/compensativa stante il cambio di variante richiesto;*
- *Nota dell'AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA – prot. n. 7247 del 25/05/2015, acquisita al prot. c.le n. 13028 del 27/05/2015, con la quale fa presente che dalla verifica degli elaborati progettuali desunti dal portale comunale non si rilevano vincoli PAI per l' area d'intervento;*
 - *con nota prot. n. 30155 del 30/11/2015 il proponente ha trasmesso la documentazione integrativa, in risposta alle criticità riscontrate nella prima seduta di Conferenza dei servizi;*
 - *con nota prot. n. 9994 del 14/04/2016 l'autorità Competente VAS – Ufficio AMBIENTE convocava i SCMA, alla II^ conferenza di servizi di cui agli articoli da 14 a 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e alle altre normative di settore, in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 6.2 bis del regolamento regionale 9 ottobre 2013 n. 18 e s.m.i, da tenersi in data 28/04/2016, presso la sede Municipale ufficio SUAP, per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito alla verifica di assoggettabilità a VAS, della proposta di intervento in questione;*
 - *nell'ambito della seduta della Conferenza di Servizi del 28/04/2016, sono pervenuti i pareri dei seguenti SCMA:*
 - *Nota della Regione Puglia Servizio Urbanistica prot. AOO_079/prot del 27/04/2016 - 0003068 acquisita al prot. n. 11295 del 27/04/2016, con la quale riscontrando la Ns. convocazione alla seduta odierna di CdS, si rimanda a quanto determinato con nota n. 7870 del 24.07.2012 dedotta nella C.di S. tenutasi in pari data. (di seguito si riporta contenuto del parere Regionale richiamato):*
 - *...Omissis ... Questo Servizio, valutata la proposta progettuale nel suo insieme, **ovvero sotto il profilo urbanistico e paesaggistico** come innanzi specificato, convergente con l'interesse pubblico ad un corretto utilizzo del territorio e allo sviluppo dell'imprenditorialità in termini di sviluppo economico e sociale per la collettività sotto il profilo occupazionale, **ritiene di esprimere parere favorevole all'ampliamento dell'impianto turistico ricettivo esistente** per le motivazioni e nei termini di cui innanzi ovvero: a) eliminazione del primo piano alle strutture edilizie previste e conseguente eliminazione della volumetria corrispondente; b) cessione gratuita all'A.C. delle aree a standard urbanistici nella quantità minima di cui al D.M. n. 1444/68 art. 5 punto 2); c) divieto per le aree costituenti la struttura ricettiva di frazionamento o di cessione a singoli associati e comunque divieto di frazionamento e vendita delle singole unità abitative costituenti la struttura alberghiera.*
- Per quanto riguarda i rapporti con le norme di tutela paesaggistica le aree interessate ricadono in Ambito Territoriale Esterno di valore normale E come si rileva dalla verifica di compatibilità con il Putt/paesaggio, in atti.*
- L'attuazione della proposta progettuale laddove condivisa dall'A.C. dovrà avvenire nei termini e nei modi di cui alle prescrizioni della delibera di G.R. n. 2581/2011, in particolare punto 8. Quanto innanzi per i*

profili di competenza di questo Servizio (urbanistici e paesaggistici) e per le autonome valutazioni di codesta Amministrazione Comunale.

- Nota della Provincia di Brindisi – Ufficio Ambiente ed Ecologia – prot. 17713 del 28/04/2016 acquisita pervenuta mezzo email all'ufficio Ambiente in data 28.04.2016 ore 9.47, con la quale in primis si ribadisce quanto espresso dall'ufficio con nota prot. 28382 del 27/05/2015, precisando inoltre:
 - Ai sensi del comma 6 dell'art. 17 della L.R. 44/2012, nel caso di procedure di VIA e di VAS coordinate o comuni, incluse le verifiche di assoggettabilità, la Regione esercita la competenza per la VIA e la VAS e non operano le deleghe previste dalla L.R. 11/2001. Alla luce di tale previsione normativa questo Servizio ritiene che il coordinamento delle due procedure, richiesto dal Comune nella nota di convocazione, possa essere attuato soltanto se viene individuata nel Servizio regionale – Servizio Ecologia, l'autorità competente al rilascio dei provvedimenti di verifica di assoggettabilità a VAS e di verifica di assoggettabilità a VIA. (A tal fine si richiama la SENTENZA N. 267 18 ottobre - 15 dicembre 2016 della Corte Costituzionale, pubblicata sulla (GU n.51 del 21-12-2016) con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera h), numero 3), della legge della Regione Puglia 14 giugno 2007, n. 17 (Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale), nella parte in cui prevede che «**La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni**, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate»);
- Come desumibile dalla documentazione consultabile sul sito Comunale, il progetto attualmente sottoposto a procedura di verifica di assoggettabilità a VAS è stato escluso dalla VIA giusta Determinazione Dirigenziale n. 608 del 4/04/2012 del Servizio scrivente. Tuttavia si rappresenta che, essendo trascorsi più di tre anni dall'emanazione della suddetta Determinazione n. 608/2012, ai sensi del comma 7 dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e s.m.i., la stessa non ha più efficacia e pertanto il progetto in questione dovrà essere nuovamente sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i e dell'art. 16 della L.R. 11/2001 e s.m.i., a conclusione della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS. (
- Nota dell' ARPA PUGLIA – Dipartimento Provinciale di Brindisi – prot. 25763 del 26.04.2016, acquisita al prot. C.le n. 11291 del 27/04/2016 con la quale facendo riferimento alla documentazione pubblicata sul sito web comunale e al precedente parere prot. 30052 del 26/05/2015 osserva quanto segue:
 - Permane l'aumento della volumetria e contestuale sottrazione di suolo seppur in area turistico-ricettiva. Altresì si prende atto della riduzione di permeabilità relativa alle sole aree destinate alle superfici coperte.
 - Per la gestione delle acque meteoriche, si ribadiscono gli obblighi derivanti dal rispetto del Regolamento Regionale n. 26/2013 e autorizzazione da parte degli Enti preposti;
 - Si prende atto del collegamento dell'impianto di scarico delle acque nere all'impianto di depurazione consortile del Comune di Carovigno, fatte salve le previste autorizzazioni di legge da parte dell'AQP.
 - Si prende atto:
 - Dell'approvvigionamento idrico da rete AQP;
 - Dell'assimilabilità delle acque reflue provenienti da piscina (escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate) ad acque reflue domestiche (art. 3 del R.R n. 26 del 12/12/2011);
 - Che le acque di scarico, dopo apposito trattamento, saranno inviate periodicamente nella rete fognante, a tal proposito si dovrà acquisire formale autorizzazione da parte degli Enti propositi. Inoltre occorre che il proponente chiarisca in dettaglio le modalità di smaltimento delle acque di contro lavaggio secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - Si prende atto che non è previsto nessun sistema di sub-irrigazione per lo scarico delle acque nere.
 - Per la gestione delle terre e rocce da scavo, preso atto del riutilizzo del materiale scavato nello stesso cantiere e del recupero e/o smaltimento del materiale in eccedenza, si ribadiscono gli obblighi in materia derivanti dal T.U. ambientale e dal Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6, indipendentemente dall'ubicazione dell'area, in questione, in zona non a rischio ambientale.
 - Per la tematica acustica ambientale risulta elaborata una valutazione da parte di TCAA circa le attività

di cantiere. Si osserva che il proponente non ha prodotto alcuna valutazione circa l'impatto acustico associato alle nuove attività da realizzarsi avvalendosi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 277/2011. Si prende atto di tale assunzione comunque vincolata alla circostanza che il proponente non "utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali". E' stata invece prodotta una valutazione previsionale relativa alle attività di cantiere dagli esiti della quale non emergono ulteriori criticità fatta salva la necessità, come ricordato peraltro dallo stesso TCAA, di condurre verifiche in corso d'opera dei valori di Leq al fine di predisporre eventuali interventi di mitigazione. Si ricorda inoltre, al termine della realizzazione dell'opera e nel caso di adozione di zonizzazione comunale acustica, la necessità di adempiere a quanto previsto dall'art. 11 c.1 della L.R. 3/02;

- *Si prende atto delle azioni mitigative/compensative messe in atto durante l'iter procedurale in essere. In particolare aver optato per l'allaccio alla rete fognaria piuttosto che per l'uso di sistemi di sub-irrigazione e l'aver eliminato l'intero primo piano dei nuovi edifici;*

Rilevato che nella II^a Conferenza dei Servizi del 28/04/2016 si concludevano i lavori, tra l'altro, ritenendo che alcune criticità individuate dall'ARPA, possano essere superate con prescrizioni specifiche da adottarsi nei successivi provvedimenti finali di competenza dell'autorità procedente, stabilendo, altresì, di trasmettere gli atti alla Commissione locale per il paesaggio integrata per le competenze di VAS ai sensi del Reg. Com. approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014 e successiva D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza sul procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS in oggetto.

Vista inoltre:

- la nota dell'Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 2328 del 03/05/2016, in atti al protocollo n. 11873 del 04/05/2016, con la quale comunicava:

*Con riferimento all'allaccio alla rete idrica esistente, si ritiene opportuno precisare a codesta Amministrazione Comunale che il PdA vigente riporta la previsione demografica ISTAT, corrispondente allo scenario alto, e che per gli abitati ricadenti nella classe demografica tra 2.000÷20.000 abitanti residenti (tra cui ricade l'abitato di Carovigno), considera una dotazione idrica (al netto delle perdite) di previsione al 2018 pari a 150 l/ (ab*g). Per quanto sopra detto questa Autorità, previa acquisizione della verifica di conformità eseguita dal Soggetto Gestore con le infrastrutture del Servizio Idrico Integrato (con particolare riferimento alla disponibilità di approvvigionamento idrico), esprime proprio nulla osta a che codesta Amministrazione Comunale provveda alla fornitura del servizio idrico in questione con fondi a totale carico del Comune... omissis ...*

- Le note acquisite al prot. n. 5357 in data 23/02/2017 e prot.5681 del 17/02/2017, con le quali, il proponente ha trasmesso la seguente documentazione scritto-grafica di progetto rivista per la correzione di errori materiali riscontrati negli elaborati già depositati:
 - Tav.1 – Tav. 2 – Tav. 3 – Tav. 4 (agg. 04.01.2017);
 - Relazione Tecnica (agg. 04.01.2017);
 - Relazione Paesaggistica (agg. Novembre 2016);
 - Documento di valutazione dell'impatto acustico (agg. Ottobre 2015)
 - Rapporto preliminare di Verifica di assoggettabilità a VAS (agg.febbraio 2017 solo per correzione errori materiali);
 - Bozza Contratto di allaccio ai servizi AQP per lo scarico delle acque reflue in fognatura pubblica;

Visto il Rapporto Ambientale Preliminare (d'ora innanzi RAP) dal quale si rileva che gli impatti attesi dalla realizzazione dell'intervento risultano contenuti e fortemente puntuali di breve durata e reversibili.

Visto il rapporto istruttorio del RUP (responsabile del Servizio Ambiente) del 14.03.2017, allegato al

presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Dato atto che in data 16 marzo 2017 è stato acquisito il parere della commissione locale per il paesaggio integrata con l'esperto in materia di VAS, ai sensi del RR. Comunale approvato con D.C.C. n. 12 del 21/05/2014, come modificato con D.C.C. n. 39 del 30.11.2016, la quale, preso atto della relazione istruttoria del RUP resa in data 14.03.2017, degli elaborati scritto grafici dell'intervento proposto al SUAP dalla Società Masseria Caselli S.r.l, del Rapporto Ambientale Preliminare e dei pareri espressi dagli Enti coinvolti sulla scorta dei criteri sull'assoggettabilità di piani e programmi di cui all'allegato 1 alla parte II del D.lgs n°152/2006 e ss.mm.ii., condivideva l'esito di esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fermo restando il rispetto della normativa ambientale pertinente a condizione che siano rispettate le ulteriori prescrizioni ivi stabilite:

1. *Per gli aspetti paesaggistici, al fine di mitigare gli impatti visivi delle opere in ampliamento si prescrive di inserire una folta piantumazione sul lato nord a valle dei blocchi suite, atta a schermare gli stessi, nonché di prevedere l'uso della tipologia "terrazzo-giardino" per tutte le coperture delle strutture in ampliamento; per le essenze arboree da piantumare, si consiglia il carrubo e l'ulivo cipressino.*
2. *L'accesso ai lastrici solari dei blocchi suite, sul versante sud, sia garantito solo dai due vani scala sui lati esterni, con eliminazione di quelli intermedi;*
3. *Sia realizzata e depositata tavola di dettaglio delle coperture riportante i particolari costruttivi dei tetti-giardino;*

Visto l'art. 6 del Decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. ove stabilisce che la "VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale" e che "fatto salvo quanto disposto al comma 3, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:

- a) *che sono elaborati per i settori ...omissis, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione dei progetti elencati negli allegati II, III e IV del presente decreto"*
- b) *...omissis*

Atteso che il comma 3. del citato articolo 6 del D.Lgs 152/06 stabilisce che "Per i piani e i programmi di cui al comma 2 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 2, la VAS è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano produrre impatti significativi sull'ambiente omissis".

Sulla scorta della relazione istruttoria espletata dal R.U.P. in data 16.05.2016 e del parere reso dalla Commissione Locale del Paesaggio in data 16/05/2016;

Dato atto, altresì, che il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio Comunale.

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica"

e s.m.i.

Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 15.03.2017 con cui è stata conferita al sottoscritto funzionario la Responsabilità

dell'AREA "AMBIENTE" come strutturata con deliberazione della G.C. n. 10 del 31.01.2017;
Visto il D.lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL)

DETERMINA

alla luce delle motivazioni sopra esposte, che qui si intendono integralmente richiamate:

- **di escludere** l'intervento di "Ampliamento Relais Masseria Caselli per Realizzazione centro benessere e potenziamento della capacita ricettiva – Proponente: Società MASSERIA CASELLI s.r.l" da realizzarsi sui terreni distinti in Catasto Terreni al foglio 17, mappale 401 sub 1-2 in C.da Caselli del Comune di Carovigno, dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 12 a 18 del D.Lgs. 152/2006 verificato che non comporta impatti ambientali significativi sull'ambiente, intesi come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e [ss.mm.ii.](#), fermo restando il rispetto della normativa ambientale e a condizione che siano rispettate le seguenti ulteriori prescrizioni integrando i relativi elaborati scritto-grafici laddove necessario:
1. Il proponente per il tramite del SUAP, acquisisca autorizzazione Unica Ambientale AUA per gli effetti del RR. 26/2013, inerente alle acque di dilavamento dei piazzali e parcheggio, nonché delle acque pluviali rivenienti dai lastricati, previa integrazione progettuale di dettaglio di idoneo sistema di raccolta, trattamento e accumulo ai fini di riutilizzo irriguo;
 2. Atteso che il proponente ha optato per l'allaccio alla fognatura Comunale, e vista la nota dell'Autorità Idrica Pugliese, prot. n. 2328 del 03/05/2016, in atti al protocollo n. 11873 del 04/05/2016, sia formalizzato impegno alla realizzazione delle opere di adduzione idrica e fognante a totale carico del proponente. Inoltre, occorre che il proponente chiarisca in dettaglio le modalità di smaltimento delle acque di contro lavaggio delle piscine, secondo quanto previsto dal D.Lgs 152/2006 e s.m.i." – dette acque devono essere smaltite in conformità alla normativa vigente;
 3. Per la gestione delle terre e rocce da scavo si ribadiscono gli obblighi in materia derivanti dal T.U. ambientale e dal Regolamento Regionale 12 giugno 2006 n. 6, indipendentemente dall'ubicazione dell'area, in questione, in zona non a rischio ambientale;
 4. in relazione alla fase di cantiere dovranno essere rispettate le norme specifiche di cui all'art. 17 comma 3 della L.R. 3/02;
 5. all'atto dell'adozione di Zonizzazione Acustica da parte del Comune di Carovigno, il proponente dovrà rispettare quanto previsto all'art. 11, comma 1 della L.R. 3/02.
Si osserva che il proponente non ha prodotto alcuna valutazione circa l'impatto acustico associato alle nuove attività da realizzarsi avvalendosi di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 277/2011. Si da atto che tale assunzione comunque vincolata alla circostanza che il proponente non "utilizzi impianti di diffusione sonora ovvero svolga manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali".
 6. si promuova l'edilizia sostenibile secondo i criteri di cui alla l.r. 13/2008 "Norme per l'abitare sostenibile", assumendo a riferimenti tecnici e/o normativi per il miglioramento della qualità progettuale:
 - gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento stabiliti dal D.Lgs. 03/03/2011 n.28 e s.m.i., all'art.11 e al relativo Allegato 3;
 7. si promuova il rispetto delle misure di risparmio energetico e prevenzione dell'inquinamento luminoso, nei termini previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente;
 8. si promuova il recupero o il ripristino di tipologie, materiali, colori coerenti con i caratteri paesaggistici, evitando l'inserimento di elementi dissonanti e privilegiando l'uso di tecnologie ecocompatibili, evitando la realizzazione dei parapetti dei balconi con balaustra, preferendo parapetti murari pieni;
 9. si promuova la tutelare, qualora esistenti, delle architetture minori in pietra o tufo, a secco e non quali specchie cisterne, pozzi, sistemi storici di raccolta delle acque piovane, la vegetazione arborea e arbustiva

- naturale, gli ulivi secolari, le siepi e i filari alberati presenti nell'area di progetto, muretti a secco;
10. siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra (sbancamenti, sterri, riporti) al fine di non modificare in maniera significativa l'attuale assetto geomorfologico d'insieme e conservare nel contempo l'assetto idrogeologico delle aree oggetto d'intervento; la movimentazione delle terre e rocce da scavo avvenga nel rispetto della normativa vigente;
- **di allegare** alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale il rapporto istruttorio del RUP del 14/03/2017, nonché i verbali della conferenza dei servizi n.1 in data 29/05/2015 e n.2 in data 28/04/2016;
- **di notificare** il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio SUAP:
- al PROPONENTE
 - all'autorità procedente
 - al Servizio Urbanistica Comunale;
 - ai SCMA individuati nel procedimento di verifica di Assoggettabilità.
- di pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale DELL'ENTE;

Avverso la presente determinazione gli interessati, ai sensi degli art. 3 comma 4 della L. 241/90 e.m.i. possono proporre ai sensi di legge ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex DPR 1199/1971).



COMUNE DI CAROVIGNO

Provincia di Brindisi

DETERMINAZIONE

Registro Generale N. 193 del 17/03/2017

Adottata dal Responsabile
Area 4 - Ambiente

OGGETTO: PROVVEDIMENTO DI ESCLUSIONE DALLA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ A VAS AI SENSI DELLA L.R. N. 44/2012 E D.LGS. 152/2006 RELATIVA ALL'INTERVENTO DI "AMPLIAMENTO RELAIS MASSERIA CASELLI PER REALIZZAZIONE CENTRO BENESSERE E POTENZIAMENTO DELLA CAPACITÀ RICETTIVA – PROPONENTE: SOCIETÀ MASSERIA CASELLI S.R.L

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Determina N. 193 del 17/03/2017.
Attesto che la presente copia cartacea e' conforme nel contenuto all'originale informatico sottoscritto digitalmente e depositato negli archivi informatici dell'Ente.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO

La presente determinazione è affissa all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 17/03/2017 al 01/04/2017.

Carovigno, 17/03/2017

Il Responsabile della Pubblicazione
ANTELMI GIOVANNI
Firmato digitalmente

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 D.lgs. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione digitale".

Frontespizio